

**I REGOLAMENTI CE N. 805 DEL 2004 SUL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO  
PER I CREDITI NON CONTESTATI E N. 1896 DEL 2006 SUL PROCEDIMENTO  
D'INGIUNZIONE EUROPEO**

DI GIOVANNI PORCELLI

SOMMARIO: 1. Le premesse all'emanazione dei regolamenti e la loro funzione. - 2. Il titolo esecutivo europeo: ambito di applicazione. - 3 (segue) Il rilascio della certificazione. - 4. (segue) Le condizioni per la certificazione. - 5. L'ingiunzione di pagamento europea: ambito di applicazione. - 6. (segue) Modelli d'ingiunzione e scelta del legislatore europeo. - 7. (segue) I presupposti per la tutela monitoria europea. - 8. (segue) Il procedimento.

1. - Con l'istituzione del titolo esecutivo e del procedimento d'ingiunzione di pagamento europei, gli organi comunitari aggiungono un'altra importante tessera al complesso mosaico dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", la cui creazione, dopo il trattato di Amsterdam, è divenuta uno degli obiettivi principali dell'Unione europea.

I regolamenti in oggetto, infatti, rientrano nel novero di quelle "misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile" che il Consiglio (*ex art. 61, lett. c, tr. Ce*) e gli altri organi comunitari possono adottare a questo scopo quando "vi siano implicazioni transfrontaliere [...] e siano necessarie per il corretto funzionamento del mercato" (*ex art. 65 tr. Ce*).

Proprio nell'ottica di agevolare sempre più la circolazione dei provvedimenti giudiziari, il Consiglio d'Europa adottò nel 2000 un Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (di séguito solo Programma) con il quale vennero programmate per quattro importanti settori dell'ordinamento comunitario (Bruxelles I; Bruxelles II e relazioni diverse dal matrimonio; scioglimento dei regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate; testamenti e successioni) le fasi d'attuazione delle misure normative ritenute idonee allo scopo, ognuna delle quali, in successione non cronologica ma realizzativa, avrebbe trovato applicazione al completamento della precedente.

Nell'ambito del gruppo di materie concernenti il settore definito "Bruxelles I", il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (di séguito anche solo Tee) ed il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (di séguito anche solo Ipe) attuano le prime due fasi del Programma, il cui ambizioso obiettivo finale - da raggiungersi auspicabilmente entro il 2011 secondo le intenzioni ribadite di recente dal Programma dell'Aja del 2005 - è il completo e totale superamento di ogni formalità di *exequatur*.

Il Tee e l'Ipe, infatti, evolvono la generale disciplina in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie dettata dal già esaminato reg. n. 44/01 che rappresenta, non a caso, il punto di partenza e la base normativa di tutto il citato Programma.

Come evidenziato al cap. 2, tale regolamento si caratterizza per la ridotta presenza di controlli di compatibilità – resi ormai del tutto eccezionali - della decisione straniera con l'ordinamento di ricezione. Si è visto, infatti, come il giudice dello Stato richiesto debba verificare, in via preliminare, solo la natura di "decisione" del provvedimento straniero, la provenienza di esso da uno Stato membro e la pertinenza dell'oggetto della controversia all'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento. Effettuati detti accertamenti -che attengono, di fatto, alle stesse condizioni di applicabilità della normativa- il giudice potrà (o meglio, dovrà) procedere solo ad un vaglio formale della regolarità dei documenti presentati dall'istante "senza alcun esame" sull'esistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso del provvedimento giurisdizionale straniero, che oggi sono possibili solo nell'eventuale fase d'opposizione instaurata dal controinteressato, nel corso della quale il rigetto della richiesta di *exequatur* o di riconoscimento "potrà avvenire solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 34 e 35" del reg. n. 44/01.

Questa disciplina, già di per sé semplice, è oggi ulteriormente migliorata dall'istituzione del Tee, con il quale non soltanto si abbandona definitivamente il tradizionale principio per cui solo l'efficacia di giudicato può essere oggetto di riconoscimento e circolazione automatici, ma si supera anche l'impostazione classica, appena esaminata, secondo la quale l'efficacia esecutiva richiede l'intervento autorizzativo degli organi giudiziari dello Stato di ricezione, quali unici depositari dell'uso legale della forza di cui gli organi dell'esecuzione si fanno strumento. Con il Tee, infatti, vi oggi è la possibilità di un'esecuzione immediata del titolo giudiziale straniero senza necessità di alcun provvedimento certificativo/autorizzativo dello Stato *ad quem*.

L'evoluzione rispetto alla disciplina del reg. n. 44/01 è evidente: dall'automatica ed uniforme vigenza del provvedimento giurisdizionale comunitario (tale da far ritenere l'*exequatur* quasi un provvedimento certificativo di un'efficacia che "già appartiene" alla sentenza comunitaria) si passa all'abbandono della procedura di delibazione nello Stato richiesto, sostituita dall'attribuzione di un certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato direttamente nello Stato d'origine ed insuscettibile di impugnazione.

Rispetto a questa impostazione, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento – che, come detto, deve considerarsi la seconda delle tre misure d'intervento previste dal Programma - si spinge ancora più avanti, poiché la libera circolazione del provvedimento non è data dalla riduzione degli ostacoli al riconoscimento dello stesso o dalla verifica del rispetto, nel procedimento d'emissione del provvedimento, di condizioni minime d'uniformità, ma dalla circostanza che l'ingiunzione di pagamento è ottenuta in base ad un procedimento identico su tutto il territorio comunitario ed è, quindi, idonea "per natura" a circolare in tutto il territorio dell'Unione senza bisogno di *exequatur*.

È facile osservare sin d'ora come tali misure, pur perseguendo il medesimo obiettivo di facilitare la circolazione delle decisioni giudiziarie, intervengano su settori normativi differenti: il Tee opera sul piano dell'abolizione dell'*exequatur*, mentre l'Ipe opera sul piano dell'armonizzazione del diritto processuale. Si tratta di questioni distinte, poiché la prima presuppone la pronuncia di una decisione e riguarda la facilità di compierne l'esecuzione in un (altro) Stato membro, mentre la seconda mira a favorire l'accesso alla giustizia in maniera uniforme sul territorio dell'Unione, indipendentemente dalla circostanza che la decisione così ottenuta debba essere eseguita all'estero. Tali diverse prospettive sono chiaramente indicate dai due regolamenti: difatti, mentre l'art. 1 reg. Tee menziona il superamento dei "procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione", l'art. 1 reg. Ipe rileva che il regolamento intende "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere".

Ed in effetti, secondo la versione originale del Programma, il riconoscimento e la circolazione dei provvedimenti giudiziari dovevano essere perseguiti attraverso l'armonizzazione o il ravvicinamento del diritto processuale. Nel settore del recupero dei crediti non contestati, in particolare, la soppressione dell'*exequatur* doveva essere raggiunta attraverso l'istituzione di un Tee ottenuto al termine di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato, istituito in seno alla Comunità; all'esito cioè di un procedimento specificamente destinato a questo scopo. Tuttavia, proprio in considerazione della circostanza che tale obiettivo si sarebbe potuto raggiungere con provvedimenti complementari operanti su piani normativi differenti, la Commissione ha ritenuto più opportuno operare uno sdoppiamento prevedendo, da un lato, un procedimento "generale" per il riconoscimento reciproco delle decisioni che si riferiscono ai crediti non contestati (il Tee) e, dall'altro, un procedimento "speciale" per il rapido conseguimento di decisioni riguardanti detti crediti (l'Ipe). In tal modo, l'abolizione della procedura di riconoscimento può applicarsi a "tutti" i provvedimenti aventi ad oggetto crediti non contestati a prescindere dal tipo e dalla struttura del procedimento sottostante l'emissione della decisione.

I due strumenti, quindi, pur essendo teleologicamente connessi, sono nettamente distinti grazie alla loro differente fase d'applicazione: il procedimento d'ingiunzione in quella precedente l'emissione della decisione esecutiva; il procedimento di riconoscimento ed esecuzione in quella successiva. In altre parole, mentre il regolamento Ipe introduce un procedimento per ottenere in tempi brevi una decisione concernente i crediti non contestati direttamente nello Stato di esecuzione, il regolamento sul Tee disciplina l'automatico riconoscimento e l'esecutività immediata in uno Stato membro delle decisioni riguardanti i crediti non contestati ottenute, in presenza di determinate condizioni, in altro Stato. Ovviamente le ingiunzioni europee di pagamento saranno "per natura" certificabili quali Tee, essendo frutto, come detto, non solo di un procedimento incentrato proprio sull'assenza di contestazione da parte del debitore ma anche, ed in particolar modo, sul rispetto di regole non più solo armonizzate su un piano europeo bensì *in toto* uniformi in tutti gli ordinamenti processuali dei paesi Ue.

L'obiettivo perseguito dalle istituzioni comunitarie – raggiungibile solo con un intervento a livello sopranazionale - rende evidenti le ragioni della scelta della forma del regolamento in luogo della direttiva poiché, com'è noto, solo il primo è in grado, per le sue caratteristiche d'imperatività, di garantire la diretta uniforme applicabilità della disciplina in esso contenuta in tutti i paesi dell'Unione. I regolamenti in esame, infatti, obbligano i singoli Stati solo a rendere disponibili nel loro ordinamento il procedimento per la certificabilità quale Tee del provvedimento giudiziario ed il procedimento per l'Ipe, senza per questo imporre l'uso di tali strumenti: il cittadino dello Stato membro, infatti, potrà sempre scegliere la tradizionale via regolamentare per ottenere il riconoscimento del provvedimento giudiziario o utilizzare, per il recupero dei crediti non contestati, l'eventuale procedimento monitorio o la via della cognizione ordinaria esistenti nel paese membro. In tal modo la disciplina sul Tee ed, in particolare, quella sull'Ipe, non imponendo alcuna modifica alle preesistenti norme statuali al fine di allinearle con quelle comunitarie, si aggiunge e si affianca - se così voluto dai singoli Stati - ai procedimenti nazionali esistenti quale strumento giuridico d'uso facoltativo.

Ovviamente un vero effetto uniformante potrà effettivamente raggiungersi solo se, e nella misura in cui, i rimedi comunitari si rivelino in concreto più efficienti, pratici e convenienti di quelli previsti dalla disciplina interna.

In coerenza con la realizzazione di tale obiettivo, i regolamenti in esame introducono l'uso di formulari e moduli *standard* dal contenuto predefinito, in grado di rendere semplice (ma forse anche semplicistico) lo scambio d'informazioni e richieste tra giudici, avvocati e parti provenienti dai diversi Stati membri. E' utile segnalare che il reg. n. 1869/05 ha modificato il reg. n. 805/04, modificando gli allegati in rapporto ai nuovi Stati membri dell'Unione.

2. - Come già accennato, il regolamento istitutivo del Tee consente oggi di chiedere per i soli provvedimenti aventi ad oggetto crediti pecuniari liquidi ed esigibili (art. 4, n. 2) che non siano stati contestati - ma con la prospettiva di un'estensione della disciplina all'intera materia civile e commerciale - l'esecuzione immediata in un altro Stato membro, senza necessità di ottenere da questo alcun provvedimento certificativo o autorizzativo.

L'ambito d'applicazione del reg. n. 805/04 è tendenzialmente coincidente con quello del reg. n. 44/01 di cui, per gli aspetti già accennati, rappresenta l'evoluzione. Ciò significa che, per delimitare la nozione di materia civile e commerciale qui utilizzata, va richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia e dei giudici nazionali relativa, appunto, a questa più consolidata normativa. Analoghe considerazioni valgono per le materie escluse dall'applicazione dei regolamenti, che sono le medesime di Bruxelles I (cfr. cap. 2), oltre alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta jure imperii*). La lista delle materie espressamente escluse dalla nozione autonoma di materia civile e commerciale è, invece, la medesima di quella di cui all'art. 1, par. 2°, reg. n. 44/01 (v. cap. 2).

Per non contestati si intendono i crediti che il debitore abbia espressamente riconosciuto con dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario, con transazione approvata dal giudice o con (o meglio: in) un atto pubblico (art. 3, lett. *a* e *d*), nonché quelli che il debitore “non abbia contestato” nel corso del procedimento giudiziario in conformità alle norme precessuali vigenti nello Stato membro di origine, ovvero i crediti oggetto di procedimenti nei quali il debitore, pur avendo inizialmente sollevato una contestazione, non sia poi comparso o non si sia fatto rappresentare in un’udienza, e sempre che tale comportamento equivalga ad una ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione processuale dello Stato *a quo* (art. 3, lett. *b - c*).

Secondo la legislazione processuale italiana, quindi, l’ipotesi di “riconoscimento espresso” (art. 3 lett. *a*) si potrà avere solo nell’ipotesi di confessione giudiziale e di (improbabile) espressa ammissione delle ragioni dell’attore-ricorrente nella difesa del convenuto-resistente. Pur non esistendo nel nostro paese un *judgment by consent* come previsto da altri ordinamenti, possono farsi rientrare in queste ipotesi anche le sentenze emesse dal giudice su conclusioni congiunte o conformi delle parti, che devono considerarsi una sorta di trasposizione processuale di una transazione stragiudiziale. Non possono, invece, rientrarvi la confessione stragiudiziale, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento poiché il riconoscimento, in questi casi, non sarebbe stato “espresso nel corso di un procedimento giudiziario”. A cavallo tra ammissione espressa e non contestazione è l’ipotesi –disciplinata per alcuni aspetti dall’art. 648 c.p.c.- dell’opposizione a decreto ingiuntivo solo su parte della somma ingiunta.

Le ipotesi di c.d. “non contestazione tacita o implicita” previste dall’art. 3, lett. *b - c* non sembrano avere ampi margini applicativi in Italia, poiché la principale ipotesi configurabile -quella del debitore rimasto contumace nel corso del processo- (art. 3, lett. *b*) è disciplinata dalla regola che nel processo ordinario attribuisce alla contumacia valenza di *ficta contestatio* e non di *ficta confessio*, per cui le ragioni del creditore devono intendersi contestate “per legge” dal debitore. Faceva eccezione, nel contesto del c.d. rito societario, prima della dichiarazione di incostituzionalità, solo l’ipotesi di cui all’art. 13 d. legisl. n. 5 del 2003, ove dalla mancata notifica da parte del convenuto della propria comparsa di risposta veniva fatto derivare un effetto *lato sensu* confessorio circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda dell’attore.

Possono, invece, rientrare in questo ambito le fattispecie della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e della mancata costituzione del contumace in caso di emissione nei suoi confronti dell’ordinanza ingiunzione *ex art. 186 ter* c.p.c. dopo il ricevimento delle rispettive notificazioni. A questo proposito, va ricordato che il 6° considerando del reg. precisa che “l’assenza di contestazioni da parte del debitore come descritta all’art. 3, lett. *b*, può assumere la forma di mancata comparizione in un’udienza davanti al giudice o mancata osservanza dell’invito di un giudice a notificare l’intenzione di difendere la propria causa per iscritto”.

Le ipotesi *sub c* sono probabilmente quelle meno rilevanti nella pratica e presuppongono una sorta di desistenza del debitore rispetto ad un’originaria

contestazione del credito altrui. Per l'Italia, la non comparizione del debitore può assurgere a non contestazione nel contesto degli artt. 232, comma 1°, c.p.c. (assenza della parte all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale) e 239 c.p.c. (assenza della parte all'udienza fissata il suo giuramento); non invece nell'ambito delle "comparizioni personali" previste dalla legge (v. ad esempio l'art. 420 c.p.c.), disposte d'ufficio dal giudice (ad esempio, *ex art.* 117 c.p.c.) ovvero ad istanza congiunta delle parti (cfr. art. 185 c.p.c.). Probabilmente, nella lett. *c* possono farsi rientrare anche quelle ipotesi di desistenza processuale cui la *lex fori* non colleghi la mera estinzione del processo, ma l'accoglimento, in via diretta o indiretta, della domanda del creditore, come nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo non iscritta a ruolo o lasciata estinguere (perlomeno nelle ipotesi in cui tale estinzione sia dipesa da comportamenti del debitore opponente).

Sono, dunque, certificabili quali Tee tutte le decisioni giudiziarie "[...] emesse da un giudice di uno Stato membro" (in Italia intendendosi ogni provvedimento giudiziale che, in base al diritto processuale, sia dotato di esecutività e, quindi, anche, i provvedimenti sommari o cautelari); le decisioni pronunciate in séguito ad impugnazioni di decisioni giudiziarie; le transazioni giudiziarie "approvate dal giudice" (in Italia potrebbero essere gli accordi raggiunti dai coniugi in sede di separazione consensuale e soggetti all'omologazione del Tribunale o i verbali di conciliazione redatti avanti alle Commissioni del lavoro, cui il giudice appone l'*exequatur*), nonché "qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico" sebbene, al riguardo, non si possa parlare di crediti non contestati in senso proprio. A stretto rigore interpretativo non potrebbe far parte di questa categoria neppure la scrittura privata autenticata, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito dell'autenticità rispetto al suo contenuto.

3. - Come anticipato, l'aspetto qualificante del Tee è quello relativo all'abolizione di qualunque istanza di controllo circa la sussistenza di motivi ostativi alla circolazione negli altri paesi membri della decisione già dotata di *vis* esecutiva nello Stato di emissione (art. 5). I controlli tradizionalmente effettuati al momento di una richiesta di *exequatur*, sono qui sostituiti da una certificazione rilasciata dal giudice dello Stato *a quo* attestante, da un lato, la sussistenza dei requisiti preliminari di applicabilità della normativa ed il rispetto delle norme di competenza del reg. n. 44/01 in tema di contratti di assicurazione e fori esclusivi; dall'altro lato - e soprattutto - il rispetto, nel procedimento *a quo*, delle specifiche garanzie processuali in materia di notificazione e diritto di difesa contenute nel capo III del reg. Nei confronti dei consumatori - individuati non con riferimento alla persona ma all'attività svolta dalla parte e, più precisamente, avendo riguardo alla "finalità" sottostante la stipula del contratto, che dev'essere considerata estranea all'attività professionale - si è poi voluta prevedere una garanzia aggiuntiva, per cui potranno essere certificate come Tee le sole decisioni pronunciate nello Stato membro del domicilio del consumatore.

Una volta attribuita la certificazione di Tee -con pronuncia assorbente rispetto all'ordinario procedimento di *exequatur* di cui al reg. n. 44/01, cui si potrà

eventualmente ricorrere in via alternativa, anche in caso di eventuale rigetto- la decisione ha forza esecutiva sull'intero territorio comunitario nel rispetto delle formalità documentali e linguistiche di traduzione (art. 20), senza che sia neppure necessaria l'apposizione della formula esecutiva (se prevista) nello Stato richiesto. Al debitore, infatti, non è più consentito eccepire l'esistenza di alcuno dei criteri ostativi contemplati dal reg. n. 44/01 (art. 21, par. 2°), salvo il caso della "incompatibilità con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo [...] che il debitore non abbia avuto la possibilità di far valere [...] nel procedimento d'origine". A ben vedere, infatti, il contrasto di giudicati - non potendo esser verificato nel procedimento che ha portato alla decisione certificata quale Tee, che, altrimenti, avrebbe dovuto tenerne conto - è l'unico motivo che non risulta coperto dall'attestazione resa dal giudice dello Stato di provenienza.

Qualora la decisione, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico (per effetto del rinvio operato, rispettivamente, dagli artt. 24, par. 3° e 25, par. 3°) soddisfino soltanto in parte i requisiti del reg. n. 805/04 (anche rispetto al campo di applicazione oggettivo e soggettivo di quest'ultimo), è ammessa la certificazione solo parziale (art. 8). Per l'ipotesi in cui si pronunci una decisione esecutiva a séguito dell'impugnazione di una decisione certificata come Tee, il regolamento prevede il rilascio, ad istanza del creditore, di un certificato sostitutivo (l'art. 6, par. 3°). Se, invece, una decisione giudiziaria certificata come Tee non sia più esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, viene rilasciato, "su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine", un certificato comprovante la non esecutività o la sua limitazione utilizzando un apposito modello di cui all'allegato.

4. - Da quanto esposto, emerge ormai chiaramente come la disciplina regolamentare in esame sia totalmente incentrata sulla fiducia negli ordinamenti processuali e nei giudici degli altri Stati membri.

Detto presupposto, di per sè ineccepibile in astratto, può essere in concreto di difficile accettazione tenuto conto che l'appena esaminata dichiarazione autoreferenziale del giudice dello Stato del fòro - che potrebbe peraltro coincidere, se così disporrà la legislazione attuativa del singolo Stato membro, con il singolo giudice che ha pronunciato la decisione - riduce (o meglio, elimina) ogni possibilità di verifica, da parte di un organo in posizione di terzietà rispetto al giudice della sentenza, dell'esistenza di eventuali lesioni al diritto di difesa del debitore o all'ordine pubblico dello Stato di esecuzione.

Al fine di tutelare la posizione del convenuto, tutto il capo III del reg. in esame prevede che la certificazione del Tee sia condizionata al rispetto di un ampio novero di garanzie processuali minime, volte ad assicurare il rispetto del diritto di difesa, specialmente nelle ipotesi di decisioni contumaciali. Con riferimento ai titoli giudiziali, infatti, l'osservanza delle norme minime procedurali costituisce presupposto necessario per la certificazione (artt. 6, par. 1° lett. c) e 12, par. 1°) in quanto la non contestazione del debitore - e gli effetti da essa prodotti - dev'essere correlata ad un'inerzia consapevole del debitore che, esposto ad un'espropriazione

paneuropea, dev'esser stato concretamente posto in condizione di prendere cognizione dell'esistenza del processo e delle conseguenze della propria eventuale inerzia.

La certificabilità del futuro titolo giudiziale va, infatti, preparata fin dall'inizio, in quanto soltanto gli atti introduttivi del giudizio che abbiano un determinato contenuto potranno poi dare luogo a decisioni esportabili come titolo giudiziario esecutivo europeo. Il regolamento, pertanto, oltre a prescrivere che l'atto introduttivo possieda una serie di dati minimi essenziali alla corretta informazione del convenuto, richiede che la notificazione avvenga con modalità tassative in violazione delle quali può ottenersi una rimessione in termini.

Con riferimento al primo rilievo, l'art. 16 prescrive che l'atto introduttivo contenga l'indicazione ben determinata delle parti, dell'importo della somma richiesta con precisazione del tasso d'interesse e dei motivi della domanda; l'art. 17, invece, richiede che il debitore – e ciò fin dall'esordio del giudizio definito dal titolo certificando – sia posto in condizioni di conoscere termini e modalità della sua eventuale contestazione e sia reso avveduto delle conseguenze che da una mancata contestazione potrebbero a lui derivare. Si vuole, infatti, che già nell'atto introduttivo siano indicati, con chiarezza, i requisiti processuali della contestazione con i relativi termini; il giudice avanti il quale comparire, muniti o meno di assistenza legale; l'indicazione esatta, e ben evidente, delle conseguenze negative che da una mancata contestazione o una mancata comparizione potrebbero derivare al convenuto, fatte salve le sanatorie di cui all'art. 18. Ne consegue che un atto introduttivo in proiezione esecutiva europea dovrà avere un contenuto più ricco del normale, poiché solo con le informazioni e gli avvertimenti previsti sarà garantita l'osservanza delle garanzie minimali pretese dal legislatore dell'Unione per l'attribuzione di una valenza esecutiva paneuropea. Ma ciò non basta: si vuole che al convenuto sia offerta fin dall'inizio la possibilità di una partecipazione consapevole ed efficace al definendo processo.

Con riferimento al secondo rilievo si prevedono, tassativamente, due diverse serie di modalità notificatorie, da ritenersi entrambe rituali: si tratta di modelli uniformi imposti dal legislatore dell'Unione quali oneri da osservare per ottenere la certificazione del titolo in formazione in funzione esecutiva paneuropea. La distinzione verte sulla circostanza che dell'effettivo ricevimento dell'atto introduttivo da parte del debitore sia fornita, o meno, prova, sebbene in questi ultimi siano state configurate fattispecie produttive – per scelta normativa – del medesimo effetto processuale.

Al debitore od al suo rappresentante (art. 15) la notificazione va effettuata, innanzi tutto, a mani proprie con attestazione di ricevimento redatta di suo pugno ovvero da una “persona competente che ha provveduto alla notificazione” che certifichi, oltre alla data della notifica, l'avvenuto ricevimento ovvero l'ingiustificato rifiuto di ricezione (art. 13, lett. *a* e *b*). Sarà possibile anche la notifica a mezzo del servizio postale, o mezzi elettronici (posta elettronica e la telecopia) con dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta o rinviata dal debitore (lett. *c* e *d*). Per la citazione a comparire ad un'udienza, valgono le stesse

regole, oltre a quella della c.d. notizia *ab aula*, ossia quella fornita oralmente in altra udienza (art. 13, par. 2°).

Le forme notificatorie alternative in cui non è richiesta la prova del ricevimento da parte del debitore (o la attestazione ufficiale del suo rifiuto) presuppongono, necessariamente, la conoscenza certa dell'indirizzo del debitore (art. 14, par. 2°). In tal caso la notifica effettuata al corretto indirizzo personale del debitore sarà ritenuta come rituale ed idonea anche se avvenuta: *a)* a mani di un convivente o dipendente che lavori nell'abitazione; *b)* nei locali commerciali se si tratta di lavoratori autonomi o persona giuridica, a mani di un dipendente; *c)* con deposito nella cassetta delle lettere del documento; o *d)* con deposito del documento presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del debitore, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria del documento o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notificazione e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza.

Il regolamento (con una norma in realtà ben poco garantista) prevede inoltre una forma particolare di notifica rituale allorché il domicilio del debitore si trovi nell'ambito territoriale dell'ordinamento di appartenenza del giudice che pronuncia la decisione: sarà sufficiente l'invio per posta all'indirizzo certo, non essendo richiesto il corredo delle attestazioni dell'agente notificatore o delle dichiarazioni del convivente o del dipendente (art. 14, par. 1°, lett. *e*). Sarà considerata, infine, come rituale anche la notificazione effettuata con mezzi elettronici, comprovata da conferme automatiche di trasmissione, purché il debitore lo abbia preventivamente ed esplicitamente accettato (art. 14, par. 1°, lett. *f*). Qualora la notificazione avvenga a mani del convivente o del dipendente, sarà attestata da una dichiarazione sottoscritta da costui, ovvero da un documento formato dall'agente notificatore, che certifichi la forma, la data della notifica, il nome del consegnatario ed il suo legame con il destinatario; allorché la notificazione sia avvenuta a mezzo deposito nella cassetta delle lettere (del documento o della comunicazione) l'attestazione non potrà che provenire dall'agente notificatore (par. 3°, lett. *a*) con riferimento al par. 1° lett. *c*) e *d*) dell'art. 14).

Le norme sul contenuto dell'atto introduttivo e sulle notifiche costituiscono, quindi, le garanzie minimali pretese dal legislatore comunitario per dare "fin dall'origine" l'impostazione di Tee alla decisione che concluderà il processo così introdotto. Tuttavia, anche se tali norme siano state di fatto inosservate, è possibile egualmente certificare la decisione finale qualora questa sia stata regolarmente notificata al debitore nel rispetto delle norme minime sulle notifiche e questi, avvisato della possibilità di ricorrere per un completo riesame del provvedimento, non abbia proposto l'impugnazione eccependo il mancato rispetto dei requisiti processuali previsti dal reg. (art. 18, par. 1°, lett. *a*), *b*) e *c*), che appare del tutto analogo all'art. 34, par. 2° reg. n. 44/01).

Il medesimo effetto sanante si raggiunge se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostri che questi - ancorché non correttamente informato, avvertito e o notificato - abbia egualmente ricevuto

personalmente e tempestivamente il documento sì che alla predisposizione delle sue difese non sia derivato alcun apprezzabile pregiudizio (art. 18, par. 2°). Qui il raggiungimento dello scopo sottrae rilievo ad eventuali irregolarità formali.

Per completare la tutela del debitore, ponendolo al riparo da situazioni limite, il legislatore comunitario prevede il divieto di certificare la decisione quando la mancata contestazione del credito sia stata impedita da forza maggiore o, comunque, da circostanze eccezionali per ragioni non imputabili al debitore, ovvero quando - pur essendo stata ritualmente effettuata la notifica non personale a norma dell'art. 14 - essa sia stata, di fatto, incolpevolmente intempestiva in quanto "non effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese" (art. 19, lett. *b*) e *a*). L'apprestata tutela prevede soltanto che il debitore si attivi tempestivamente, mediante impugnazione o richiesta rimessione in termini o in altra modalità prevista dall'ordinamento di origine, fermo restando che non è "pregiudica[ta] la possibilità per gli Stati membri di consentire l'accesso al riesame di una decisione giudiziaria a condizioni più vantaggiose di quelle [appena] indicate" secondo quanto eventualmente previsto dai loro singoli ordinamenti (art. 19, par. 2°).

L'avvenuto rispetto di queste norme minime, seppure molto rigorose, è sempre affidato all'autocertificazione del giudice d'origine senza alcuna possibilità di riesame nello Stato *ad quem*, neppure ove il certificato venisse emesso nella conclamata assenza dei requisiti prescritti.

Per ovviare a tali obiezioni, il regolamento configura all'art 10 la possibilità non solo di chiedere la rettifica (art. 10) della certificazione Tee o del provvedimento di rigetto della relativa istanza, ma anche - sia pure con la denominazione meno impegnativa di revoca - di proporre una vera e propria impugnazione, volta a censurare l'errore commesso dal giudice nel concedere il certificato alla luce dei requisiti richiesti dal regolamento. Attraverso l'uso della disciplina processuale italiana relativa alla rettifica degli errori delle sentenze, è possibile chiedere la rettifica in caso di errori materiali da cui derivi una divergenza tra la decisione giudiziaria ed il certificato, come nelle ipotesi di errata coincidenza degli elementi oggettivi o soggettivi della decisione. Attraverso il procedimento in camera di consiglio, invece, è possibile chiedere la revoca della certificazione volta a censurare l'"errore manifesto" del giudice nel concedere il certificato alla luce dei requisiti richiesti dal regolamento.

In dottrina, secondo alcuni tale revoca dovrebbe essere ammessa solo per errori "formali" e non di merito, poiché altrimenti si vanificherebbe l'affermata non impugnabilità della certificazione; ad avviso di altri, invece, questo intervento *ex post* sulla certificazione non dovrebbe prescindere da considerazioni collegate, almeno in senso lato, al merito del diritto, come nelle ipotesi di erronea applicazione del regolamento ad una decisione non rientrante nel suo ambito di applicazione oggettivo o soggettivo. Soluzione preferibile sarebbe stata, forse, quella di riconoscere l'automatica ed immediata efficacia esecutiva a tutte le decisioni in ambito infracomunitario, con un netto progresso rispetto alla situazione del reg 44/01, senza tuttavia precludere le possibilità di reazione del debitore

semplicemente trasferendole a valle nel momento in cui viene azionato il titolo. Anziché nel contesto di un'opposizione anteriore all'acquisto di esecutività, le contestazioni del debitore – pur sempre con la limitazione correlata al fatto che costui non fosse stato in condizione di far valere i vizi ostativi nel corso della procedura nello Stato *a quo* – si sarebbero dovute consentire entro un termine perentorio e breve decorrente dal primo atto di esecuzione. Tale soluzione, inoltre, in vista dell'estensione del programma di abolizione dell'*exequatur* anche al di là del settore dei crediti non contestati, sarebbe risultata sistematicamente più congrua.

5. - Come già accennato in precedenza, il regolamento 1896/06 istitutivo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per i crediti non contestati, mira al superamento delle formalità di *exequatur* operando sul diverso piano dell'uniformazione delle legislazioni processuali. Con tale normazione, infatti, le istituzioni europee non solo mirano a facilitare la libera circolazione del provvedimento in tutti gli Stati membri grazie alla presenza di norme processuali uniformi il cui rispetto renda superflua "per natura" ogni formalità intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione in un altro Stato membro, ma tentano, al contempo, di semplificare ed accelerare il recupero di crediti pecuniari non contestati nelle controversie transfrontaliere, con l'ulteriore effetto uniformante di ridurre le disparità esistenti all'interno del territorio comunitario.

Com'è facilmente intuibile, la necessità di un procedimento europeo comune a tutti i cittadini degli Stati membri per il recupero coattivo dei crediti (non contestati) si manifesta maggiormente nei rapporti civili o commerciali tra soggetti di paesi diversi. In tali casi, infatti, l'esigenza di una tutela giurisdizionale rapida ed effettiva è sentita ancor di più che in ambito interno, poiché alle già non semplici problematiche della tutela nazionale si devono aggiungere numerose altre difficoltà, tra le quali - solo per citare i fattori più rilevanti - la scarsa conoscenza dell'ordinamento giuridico degli altri Stati membri, la conseguente necessità di rivolgersi ad un avvocato straniero, le lungaggini derivanti dalla notificazione degli atti giudiziari a parti domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento e le spese di traduzione. Si tratta di ostacoli insiti in ogni lite transfrontaliera e già di per sé problematici, a prescindere dalla natura della controversia, ma che assumono una portata assolutamente inaccettabile quando il credito non sia neppure contestato dal debitore e quando ciò contrasti con l'eventuale esistenza di una rapida procedura di recupero prevista per le cause puramente interne.

Il procedimento europeo d'ingiunzione nasce, quindi, per soddisfare le esigenze di tutela degli operatori commerciali (ma anche quelle di un creditore "civile") nei rapporti economici internazionali: grazie ad esso, coloro che operano nei diversi Stati membri dell'Unione potranno fare affidamento sull'esistenza, in ciascuno di essi (pur con la consueta eccezione della Danimarca), del medesimo procedimento per la riscossione dei crediti non contestati, oltre che dell'eventuale strumento nazionale più efficace. Il regolamento, infatti, non impedisce al

ricorrente di far valere un credito utilizzando l'eventuale strumento processuale previsto dalla legislazione di uno Stato membro o dalla legislazione comunitaria. (artt. 1, comma 2, in combinato con art. 4).

Il regolamento, come espressamente enunciato dall'art. 2, trova applicazione nelle "controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale", che sono quelle in cui, secondo la definizione fornita dal successivo art. 3, comma 1, "almeno una delle parti [abbia] domicilio o residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro del giudice adito", che viene determinato ai sensi degli artt. 59 e 60 del reg. n. 44/01 secondo la situazione di fatto esistente al momento della presentazione della domanda.

6. - Com'è noto, le strutture procedurali adottate dal legislatore di un determinato paese per dare attuazione concreta a ciascuna delle forme di tutela giurisdizionale da esso riconosciute ai cittadini dipendono direttamente dai principi processuali ad esse sottesi che si è scelto concretamente di applicare. Anche la tutela monitoria non si sottrae a questa regola, dato che la disciplina probatoria, la strutturazione in fasi e la stabilità del provvedimento giudiziale (solo per fare riferimento agli elementi più rilevanti e visibili del procedimento d'ingiunzione) dipendono dalla scelta di principio operata dal legislatore.

Con riferimento all'onere probatorio e/o d'allegazione in capo al ricorrente, è noto come il legislatore possa scegliere tra il tentare una prognosi sulla non contestabilità di determinate pretese delimitando le condizioni d'ammissibilità del procedimento in funzione della probabile fondatezza della domanda; oppure rinunciare a qualsiasi previsione ed affidare esclusivamente alla verifica *ex post* l'accertamento sull'effettiva contestazione della pretesa, allargando così la fruibilità del rito sino a ricomprendervi -almeno in via tendenziale, ed indipendentemente da qualsiasi dimostrazione circa la verità dei fatti costitutivi del diritto- ogni azione di condanna.

Da qui le due differenti e contrapposte categorie dell'ingiunzione: quella con prova, la cui caratteristica distintiva fondamentale è, per l'appunto, la condizione che il ricorrente dimostri documentalmente la fondatezza della sua pretesa, producendo in giudizio - a pena d'inammissibilità della domanda - una prova scritta del suo credito; e quella senza prova, altrimenti detta pura, la cui caratteristica distintiva fondamentale consiste nella totale assenza di qualsiasi esame nel merito della domanda da parte del giudice, il quale deve emettere l'ingiunzione di pagamento, ogni qual volta il ricorso sia ammissibile e sussistano le condizioni formali di base.

Nel caso d'ingiunzione con prova, questa condizione - che presuppone un sommario esame nel merito della domanda - offre una significativa protezione contro le richieste inconsistenti e rappresenta un valido mezzo di tutela del debitore anche nella fase *inaudita altera parte* del procedimento, durante la quale egli non ha alcuna possibilità di esprimersi sulla fondatezza del ricorso. Ne consegue che le domande che appaiono ingiustificate in base alle informazioni fornite dal

ricorrente, o quelle che non sono suffragate da alcuna prova scritta, vengono direttamente bloccate nello stadio iniziale del procedimento dal filtro operato dal giudice, mentre, per contro, se l'ingiunzione di pagamento viene emessa significa che la domanda ha superato un certo esame della sua ragionevolezza. Il modello d'ingiunzione senza prova, invece, pone l'accento sulla responsabilità del resistente e sulla sua iniziativa difensiva, poiché l'esito della causa dipende interamente dalla reazione (o mancata reazione) di quest'ultimo, senza ulteriori interferenze da parte del magistrato. In questi sistemi, infatti, l'ingiunto ha la possibilità di evitare una decisione esecutiva semplicemente negando la pretesa creditoria con la proposizione dell'opposizione, senza ulteriormente motivare, per cui non appare necessaria nessuna salvaguardia del debitore in fase d'emissione del provvedimento (e quindi nessuna valutazione della fondatezza della domanda proposta contro di lui) se questi, con la semplice proposizione dell'opposizione, può annullare il provvedimento senza subire, nel frattempo, alcun tipo di pregiudizio.

Allo stesso modo, con riferimento alla strutturazione del procedimento, è possibile che il legislatore configuri un modello a fase unica caratterizzato dal fatto che il giudice pronunci una sola decisione sul merito della domanda (ovvero emetta l'ingiunzione di pagamento) al termine della fase *inaudita altera parte*: in tal caso, se il termine prescritto per l'opposizione trascorre senza che il creditore abbia contestato il credito, quest'unica decisione diventa definitiva acquisendo la stabilità d'effetti tipica del giudicato. Ovvero, un sistema a doppia fase in cui, invece, l'ingiunzione di pagamento originaria, sempre provvisoria, debba essere necessariamente seguita, dopo la scadenza del termine concesso al debitore per la proposizione dell'opposizione, da una seconda decisione che acquista la definitività del giudicato qualora non venga opposta dal debitore entro il termine previsto dai singoli ordinamenti. L'eventuale opposizione avvia il giudizio ordinario di cognizione, ma la prima pronuncia non perde l'efficacia esecutiva. La situazione che qui si viene a creare è del tutto simile a quella che si verifica nel nostro ordinamento nei casi in cui il decreto opposto mantenga la *vis* esecutiva originariamente concessa, in sede d'emissione, ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Ancora, con riferimento all'immutabilità del provvedimento, è pure possibile che il legislatore, alternativamente, attribuisca la stabilità propria del giudicato alla decisione del giudice (quella emessa alla fine della fase *inaudita altera parte* nei procedimenti d'ingiunzione a fase unica; quella emessa al termine della prima fase in cui una prima decisione, non definitiva e non esecutiva, non sia stata opposta nei termini dal debitore, nei procedimenti d'ingiunzione a doppia fase), ovvero, all'opposto, non attribuisca alcuna stabilità definitiva a questa decisione come accade in alcuni ordinamenti processuali ove il debitore può continuare a sollevare obiezioni sull'esistenza o la fondatezza del credito in questione anche dopo che l'ingiunzione di pagamento sia diventata inoppugnabile, opponendosi all'esecuzione della decisione o promuovendo un procedimento ordinario.

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento appartiene alla categoria dell'ingiunzione senza prova con riferimento all'onere di allegazione della parte

ricorrente, ed a quella dei procedimenti a fase unica per quanto riguarda la struttura procedimentale, senza alcuna presa di posizione generale per quanto riguarda il valore e la stabilità della decisione che sembra essere rimessa alla disciplina di ogni singolo ordinamento nazionale.

L'attuale modello d'ingiunzione europea è simile al procedimento austriaco e portoghese che sono gli unici tra quelli europei ad essere strutturati in fase unica pur essendo di natura non documentale. L'austriaco *Mahnverfahren* ed il portoghese *Procedimento de Injunção*, infatti, combinano la semplicità del modello d'ingiunzione "senza prova" (nessuna prova documentale, nessun esame della domanda, nessun intervento del giudice) con la severa limitazione delle possibilità d'impugnazione tipica del sistema d'ingiunzione "con prova" e consentono al creditore di ottenere una decisione che non solo è subito esecutiva, ma passa in giudicato in breve tempo (4 settimane in Austria, 15 giorni in Portogallo), dimostrando, con ciò, la possibilità di scegliere e combinare gli elementi più efficaci di entrambi i modelli classici d'ingiunzione di pagamento.

7. - Secondo quanto previsto dall'art. 4 del reg. n. 1896/06, possono chiedere un'ingiunzione di pagamento europea al giudice territorialmente competente a norma del reg. n. 44/01 (valgono qui, infatti, le regole di competenza internazionale dettate da tale norma, ferme restando per i consumatori le medesime regole viste sopra al reg. 805/04) coloro che vantino crediti pecuniari di natura civile e commerciale per un importo specifico, che siano giunti a scadenza al momento della presentazione della domanda, fermo restando il loro diritto ad attivarsi per il recupero degli stessi utilizzando un eventuale altro procedimento, sia ordinario sia sommario, previsto nella legislazione dello Stato membro.

Anche l'ambito generale d'applicazione di questo regolamento coincide tendenzialmente con quello del n. 44/01: sono, infatti, escluse a norma dell'art. 1 - in quanto estranee "per natura" a questo tipo di procedimento - sia le materie fiscale, doganale ed amministrativa, sia le questioni relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di poteri pubblici (c.d. *acta iure imperii*), così come - per l'incompatibilità della rilevanza dei temi con la sommarietà del procedimento - i diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio, le questioni relative all'insolvenza ed alla sicurezza sociale ed i diritti di credito derivanti da obbligazioni extracontrattuali, salvo che siano stati oggetto d'accordo tra le parti o vi sia stata un'ammissione di debito oppure riguardino debiti liquidati risultanti da proprietà di un bene.

L'ingiunzione di pagamento europea può essere utilizzata, quindi, senza alcun limite di valore, per escutere crediti civili e commerciali (nel significato e con l'ampiezza di cui al predetto reg. 44/01), certi, liquidi ed esigibili che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Non è, pertanto, disponibile per le controversie pecuniarie che non possano essere specificate in termini d'importo concreto (come, ad esempio, in caso di danni immateriali) e per richieste relative ad obblighi di fare o di non fare, quali la consegna o restituzione di beni o lo sfratto. L'ampia e generica formula che fa riferimento a tutti i crediti civili e

commerciali con la sola limitazione della specificità dell'importo e dell'esigibilità sembrerebbe ammettere l'uso dell'Ipe anche per crediti pecuniari che abbiano origine contrattuale (a tale conclusione si arriverebbe, comunque, anche attraverso argomentazione *a contrariis* fondata sul presupposto che sono oggi espressamente esclusi i crediti da obbligazione extracontrattuale), per crediti derivanti dalla partecipazione ad organizzazioni collettive o corporative, come le associazioni o gli ordini professionali quando, però, siano d'ammontare determinabile con precisione e senza valutazioni discrezionali o ricorso all'equità giudiziale. L'esclusione delle controversie non pecuniarie dall'ambito d'applicazione della disciplina monitoria, pur ammesse nei sistemi processuali di alcuni Stati, non è una limitazione così rilevante come in prima battuta potrebbe sembrare, poiché tali crediti rappresentano solo una percentuale minima dei casi oggetto del procedimento in questione e sono molto meno adatti al trattamento standardizzato previsto dal regolamento.

Non essendo formalmente richiesta alcuna allegazione documentale a supporto della domanda, il procedimento monitorio europeo appartiene, come già accennato, alla categoria dell'ingiunzione senza prova: il ricorrente, infatti, oltre le necessarie ed ovvie indicazioni concernenti le parti ed al credito (compreso il capitale e, ove applicabile, gli interessi con il tasso ed il periodo di tempo per il quale essi sono richiesti e le sanzioni contrattuali), può "limitarsi" ad indicare nella sua istanza «il fondamento dell'azione, compresa una descrizione sommaria delle circostanze invocate come la base del credito (dalle quali si debbono dedurre, anche se implicitamente, i motivi della competenza giurisdizionale ed il carattere transfrontaliero della controversia) [...]» ed a fornire «una descrizione delle prove a sostegno» dello stesso, dichiarando in coscienza ed in fede di fornire informazioni veritiere, e riconoscendo che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare sanzioni ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine.

Se si prende in considerazione l'estrema diversità esistente tra le singole discipline nazionali, è facile considerare come la scelta di configurare il procedimento monitorio europeo come non documentale sia stata, in un certo senso, obbligata. È evidente, infatti, come non esista negli ordinamenti dell'Unione alcuna uniformità sia riguardo alla natura ed al tipo di documento che si ritiene integri una prova scritta, sia sul grado di minuziosità e precisione delle relative disposizioni normative. E come dall'appartenenza del procedimento monitorio a tale categoria dipenda il contenuto formale e sostanziale del ricorso introduttivo (che, nei paesi appartenenti al sistema monitorio documentale, deve possedere gli stessi requisiti della domanda introduttiva di un giudizio a cognizione piena) nonché la possibilità di utilizzare formulari *standard*, di presentare la domanda in via telematica o avvalersi di trattamenti elettronici del procedimento, come ora espressamente previsto dai nuovi artt. 7 e 8. È evidente, infatti, come una configurazione documentale del procedimento monitorio europeo si sarebbe potuta attuare solo laddove fosse esistita uniformità - se non vera e propria identità - nella disciplina del diritto delle prove in Europa. La differenza attuale esistente nei vari ordinamenti nazionali dei principî in materia d'onere probatorio, d'allegazione, di

contestazione, nonché le problematiche relative a "che cosa" costituisca "documento" ed alla sua eventuale differenza in termini d'efficacia, rendono oggi difficile, se non proprio impossibile, pensare ad un procedimento monitorio con prova: da qui la scelta di un procedimento in cui non occorra allegare nulla ma solo descrivere i mezzi di prova eventualmente a disposizione.

Va osservato, però, che mentre l'indicazione del «fondamento dell'azione, compresa una descrizione sommaria delle circostanze invocate come la base del credito» non è nulla di più che l'indicazione dei fatti costitutivi, cui il creditore sarebbe stato, comunque, obbligato (anche senza richiesta espressa del testo normativo) dalla natura eterodeterminata dei diritti di credito che richiedono necessariamente l'indicazione dei singoli fatti storici che hanno dato loro origine, pena l'assoluta indeterminatezza della pretesa, l'ulteriore requisito della «descrizione delle prove a sostegno del credito» non è affatto imposto, invece, dalla natura del diritto azionato né dalla configurazione non documentale del procedimento (che, anzi, essendo concepito come puro non lo richiederebbe affatto), costituendo, perciò, un elemento di supporto alla difesa del debitore intimato.

Il legislatore europeo, infatti, ha tentato di individuare una soluzione di compromesso che combinasse i vantaggi di semplicità ed efficienza dell'ingiunzione di pagamento senza prova con una tutela più adeguata dei diritti del convenuto. Quest'ultimo, pertanto, dev'essere messo in condizione –attraverso le informazioni fornite dal ricorrente nella domanda introduttiva - di identificare chiaramente il credito vantato nei suoi confronti e di valutarne il merito ai fini dell'eventuale contestazione. La descrizione, pur breve e concisa, dei fatti costitutivi e degli altri elementi dovrebbe essere in grado di chiarire il rapporto giuridico tra le parti, la giustificazione del credito e del suo importo nonché il collegamento tra il credito e le prove dichiarate. Da qui la necessità di (almeno) descrivere, anche se non di presentare effettivamente, le prove su cui si potrebbe basare il giudizio in un procedimento ordinario qualora il credito venisse contestato.

8. - Essendo esclusa ogni valutazione nel merito del diritto vantato, l'emissione del provvedimento (che, si noti, può avvenire eventualmente anche mediante procedura automatizzata) è subordinata alla sola verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso concreto della disciplina monitoria europea, nonché delle condizioni formali appena viste relative al contenuto dell'istanza.

Nel procedimento Ipe, l'assistenza legale non è obbligatoria sia per il ricorrente nella fase introduttiva, sia per il resistente per la presentazione della sola eventuale opposizione.

Il giudice - ovvero, come accade in altri paesi, l'addetto di cancelleria (*Rechtspfleger, greffier, secretário*) o gli assistenti giudiziari, o, come in Svezia, l'autorità responsabile per l'esecuzione (*kronofogdemyndighet*) - qualora ritenga che manchi una di queste condizioni formali può dare al ricorrente la possibilità, in un termine adeguato alla fattispecie e prorogabile a sua discrezione, di completare

o di rettificare la domanda, salvo che la stessa non sia manifestamente infondata o irricevibile; mentre, se le condizioni per l'emissione del provvedimento sono rispettate solo in parte, invita il ricorrente a manifestare, in un termine da egli stesso stabilito, l'intenzione di accettare o rifiutare un'emissione parziale, fermo restando la possibilità di azionare con gli strumenti consentiti dal diritto nazionale l'eventuale parte residua. In difetto d'integrazione della domanda o di mancata accettazione di un'emissione solo parziale della stessa, il ricorso dovrà essere rigettato con provvedimento motivato inimpugnabile, non idoneo a creare stabilità di effetti. Il creditore, infatti, potrà riproporre la domanda in via monitoria ovvero instaurare un giudizio ordinario. Questo scambio di comunicazioni tra giudice e ricorrente avviene mediante i moduli standard che si trovano in allegato al regolamento.

Se, invece, sussistono i presupposti d'ammissibilità, e sono soddisfatte le condizioni formali previste dal regolamento, il giudice emette "l'ingiunzione di pagamento europea", in un termine, di norma, non superiore ai 30 giorni, esclusi, ovviamente, quelli necessari al richiedente per completare o rettificare la domanda. L'ingiunzione è emessa su un apposito modulo allegato a quello della domanda introduttiva e contiene l'avviso delle alternative di cui dispone il debitore: pagare al ricorrente l'importo richiesto, comprensivo degli interessi e delle spese od opporsi all'ingiunzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto. Essa è completata da alcune ulteriori informazioni relative al significato del documento stesso, in posizione e termini che siano facilmente comprensibili anche ai destinatari non esperti di questioni giuridiche. Il debitore, infatti, dev'essere chiaramente informato che il provvedimento monitorio è stato emesso in base alle informazioni fornite dal ricorrente senza alcun esame di fondatezza da parte del giudice e che potrà essere opposto innanzi il giudice competente dello Stato membro d'origine dando vita ad un processo ordinario di cognizione mentre, in difetto, diverrà definitivamente esecutivo.

Formulata l'opposizione mediante l'apposito modulo standard di risposta che viene notificato - con le forme ed i metodi previsti dalla legislazione nazionale e, ove applicabile, dal reg. n. 1393/07, e comunque nel rispetto di una serie di norme minime previste dagli artt. 13-15 - in uno all'ingiunzione di pagamento, la specialità del procedimento viene immediatamente meno e l'originario atto introduttivo della fase *inaudita altera parte* diventa l'atto che, unitamente ai successivi, sorregge lo svolgimento di un giudizio modellato secondo le scansioni e le forme del rito ordinario di ciascun paese membro, salvo che il ricorrente non avesse preventivamente specificato nella domanda introduttiva di voler interrompere la controversia in caso di opposizione del debitore (art. 17).

La garanzia della parità delle armi tra i contendenti e la tutela della posizione difensiva dell'ingiunto è certamente elevata: ad una pretesa che era stata formulata senza onere di dimostrarne, ma solo di "anticiparne", la fondatezza, è sufficiente contrapporre un atteggiamento difensivo di mera contestazione, proprio perché nessuno dei due litiganti può legittimamente ritrovarsi in una posizione di vantaggio, la quale, ovviamente ed *a fortiori*, non può essere attribuita al ricorrente

solo per la sua presunta posizione creditoria. Il debitore, infatti, è specificamente avvisato che non avrà necessità di precisare le ragioni della sua contestazione.

Avvenuta la contestazione, occorrerà realizzare correttamente la trasmutazione del rito, che avverrà secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede il fòro competente con tutta una serie di problematiche connesse a tale passaggio ed alla molteplicità delle soluzioni adottabili dai singoli legislatori. Ad esempio, in Germania, nel diritto interno vigente in materia di ingiunzione, alla trasmutazione del rito provvede direttamente la cancelleria del giudice, cui la causa è trasferita d'ufficio, avvisando l'originario richiedente della necessità di motivare, in una forma corrispondente all'atto di citazione, la sua domanda entro un determinato termine. Tale atto integrato sarà poi notificato alla controparte, a cura dell'ufficio, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza per la discussione orale entro la quale il debitore/convenuto dovrà depositare un atto scritto (corrispondente ad una comparsa di risposta), nel quale svolgere compiutamente le sue difese.

Una soluzione di questo tipo, *de iure condendo*, potrebbe essere valida anche per l'Ipe, ma nulla esclude che il singolo Stato membro possa addossare alla parte ricorrente l'onere di depositare, in un termine perentorio decorrente dalla presentazione della replica, un'apposita istanza integrativa, ovvero procedere ad una vera e propria riassunzione del processo nei termini e con le modalità tipiche dell'istituto di diritto interno (ad esempio, nel nostro ordinamento, con atto di citazione in riassunzione con udienza scelta dall'attore o con comparsa *ex art. 125 disp. att. c.p.c.*). Così pure, è anche ipotizzabile che sia addossato all'opponente, entro un analogo termine perentorio decorrente dalla presentazione dell'opposizione, l'onere di proseguire/iniziare il giudizio di merito redigendo un atto integrativo del formulario allegato all'ingiunzione, che contenendo solo la mera contestazione del credito senza alcuna allegazione o specificazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, non sarebbe sufficiente a definire, da solo, l'oggetto del giudizio. Non si può neppure escludere l'applicazione analogica delle norme sul mutamento di rito (cfr. art. 426 c.p.c.).

Questa incertezza rende quanto mai opportuno che i singoli legislatori intervengano ad integrare la disposizione dell'art. 17, par. 2°, del reg. 1896/06.

Non sussistendo alcuna indicazione regolamentare sull'esecutorietà o no dell'ingiunzione nel corso dell'opposizione occorrerà fare riferimento alle eventuali norme nazionali in tema di procedimenti monitori e verificare la possibilità di un'applicazione analogica.

Se l'opposizione non è formulata tempestivamente, il giudice – tenuto conto dell'eventuale lasso di tempo necessario all'arrivo a destinazione dell'eventuale istanza di opposizione presentata l'ultimo giorno utile - dichiara esecutiva, mediante uno specifico modulo *standard*, l'ingiunzione di pagamento che da quel momento è riconosciuta ed eseguibile negli altri Stati membri senza alcuna formalità. L'Ipe, quindi, acquisirà l'efficacia di titolo esecutivo a livello europeo e, a seconda della disciplina esistente in ciascuno Stato membro, assumerà o meno una stabilità d'effetti simile a quelli della cosa giudicata.

Il debitore, tuttavia, ha la possibilità di chiedere un riesame tardivo dell'ingiunzione di pagamento qualora possa fondatamente eccepire che non sia stato utilizzato un metodo di notifica a mani proprie ed il documento per ragioni a lui non imputabili non sia giunto in tempo utile a consentirgli di presentare la propria contestazione, ovvero che questa non sia stata presentata per situazioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali e, comunque, a condizione che "in entrambi i casi [il debitore] agisca tempestivamente". Circostanza, quest'ultima, che, non spiegata, sta probabilmente a significare che l'opposizione non può più essere presentata una volta che sia stato personalmente notificato al debitore un successivo atto fondato sull'ingiunzione (ad esempio il precetto di pagamento), ovvero si sia perfezionata la prima misura esecutiva avente effetto di rendere indisponibili, in tutto o in parte, i beni dell'obbligato (in un termine di 30 giorni il cui *dies a quo* coincide con uno degli atti appena citati): ossia da un momento in cui non può più dubitarsi della conoscenza del debitore di un procedimento monitorio a suo carico.

Il debitore, inoltre, può chiedere al giudice competente dello Stato d'origine un riesame tardivo dell'ingiunzione nel caso essa appaia manifestamente viziata da errore per carenza dei requisiti previsti dal regolamento. In tali casi, accertata la fondatezza delle censure, viene dichiarata la nullità dell'ingiunzione, con pregiudizio *ab origine* dell'eventuale attività esecutiva *medio tempore* svolta. Ciò che non è esplicitato, tuttavia, è la modalità con cui tale revisione debba avvenire: se utilizzando il medesimo schema dell'opposizione ed, eventualmente, un apposito modulo in cui si segnala il presunto vizio, ovvero se con un atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'esistenza dei presupposti d'emissione. La precisazione che l'esito di questa valutazione abbia ad oggetto non la fondatezza del merito della domanda monitoria, ma solo la validità dell'ingiunzione (da cui la nullità della stessa) potrebbe far ritenere che si tratti di una semplice "ri-valutazione" dei requisiti formali della domanda monitoria non differente da quella che ha portato alla prima emissione o, tutt'al più, nel nostro ordinamento, di un procedimento avente caratteristiche simili a quelli camerati. È da ritenere, infatti, che l'eventuale dichiarazione di nullità, non avendo ad oggetto l'esistenza del credito, non osti alla ripresentazione della domanda in via monitoria.

Con riferimento alla richiesta d'esecuzione in un diverso Stato membro, il ricorrente, secondo quanto previsto dai nuovi artt. 21-23, deve fornire alle competenti autorità del Paese d'esecuzione una copia – che si possa considerare autentica secondo le regole nazionali - dell'Ipe dichiarata esecutiva dal giudice d'origine accompagnata, se necessario, dalla sua traduzione nella lingua ufficiale di quello Stato membro oppure, in caso di più lingue ufficiali, in quella dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, ovvero ancora in un'altra lingua che lo Stato membro dell'esecuzione abbia dichiarato di accettare. Secondo principi ormai consolidati nel panorama europeo, al creditore che chieda l'esecuzione di un'Ipe emessa in un altro Stato non possono essere richieste cauzioni, garanzie o depositi,

comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Su istanza del debitore l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente per la stessa solo qualora l'Ipe sia incompatibile con una decisione od un'ingiunzione riconoscibile in quello Stato. Si tratta, a ben vedere, del medesimo fenomeno di contrasto di giudicati visto *supra* con riferimento al reg. 805/04 al quale si rinvia per la relativa disciplina. L'esecuzione è altresì rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui il convenuto abbia versato al ricorrente l'importo indicato nell'Ipe. In nessun caso, però, il provvedimento può essere oggetto di un riesame nel merito nello Stato membro dell'esecuzione. Nel caso in cui il debitore abbia chiesto il riesame tardivo dell'ingiunzione, il giudice dello Stato membro richiesto può limitare, su istanza di parte, la tutela del creditore a meri provvedimenti conservativi, ovvero subordinare l'esecuzione forzata alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo ovvero, in circostanze eccezionali, sospendere del tutto il procedimento d'esecuzione. Essendo le strutture processuali dell'esecuzione quelle di tipiche di ciascuno Stato membro non sembrano esservi dubbi sull'applicabilità degli istituti nazionali dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 ss. c.p.c.

Appendice normativa.

Regolamento (Ce) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in G.u. U.e., n. L 143 del 30 aprile 2004

Regolamento (Ce) n. 1869/2005 del 16 novembre 2005 che sostituisce gli allegati del regolamento n. 805/2004, in G.u. U.e., n. L 300 del 17 novembre 2005

Regolamento (Ce) n. 1896/06 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in G.u. U.e., n. L 399 del 30 dicembre 2006

Bibliografia

AA.VV., *Il procedimento d'ingiunzione*, a cura di Capponi, Bologna, 2005.

AA.VV., *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, a cura di Carratta, Milano, 2007.

BONATTI, *Sovranità nazionale e leggi processuali nell'armonizzazione del diritto delle prove in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, , 2004, pp. 211-230.

CAMPEIS - DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

CAMPEIS - DE PAULI, *Prime riflessioni sul Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Giust. civ.*, 2004, II, pp. 529 - 551.

CARPI, *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 688 ss.

- CARPI, *Dal riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 1127 ss.
- CARRATTA, *La sentenza civile straniera fra "riconoscimento" ed "estensione dell'efficacia"*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1147 ss.
- CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la "comunitarizzazione" del diritto processuale civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1435 ss.
- CONSALVI, *La proposta di regolamento (Ce) che istituisce il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- CORNO, *Il regolamento n. 805/2004/ce istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2005, p. 309 ss.
- DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale*, Torino, 2003.
- DE CESARI, *Decisioni giudiziarie certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, c. 104.
- DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l lis*, n. 3-4, 2004, p. 141 ss.
- DE STEFANO, *Il titolo esecutivo europeo* in *Riv. esec. forzata* 2000, p. 430 ss.
- FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento CE n. 805/2004)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2005, p. 3 ss.
- FERRAND, *Le nouveau Titre Exécutoire Européen (règlement ce n. 805/04 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées*, in *Droit et patrimoine*, 2004.
- FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2006, p. 23 ss.
- GIACALONE, *Verso il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in Il titolo esecutivo europeo e le problematiche di coordinamento con la normativa processuale civilistica interna e con il diritto processuale civile internazionale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 2002, p. 49 ss.
- LUPOI, M. A., *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: Le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).
- PERROZ, *Le règlement CE 805/04 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées*, in *Journal droit. int.*, 2005, p. 637 ss.
- PORCELLI, *La "nuova" proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1259 ss.
- PORCELLI, *Ingiunzione di pagamento europea e "mercato interno": un concetto da riformare?* in *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2007, p. 87 ss.
- OLIVIERI, *Il titolo esecutivo europeo e la sua attuazione nell'ordinamento italiano*, in *Riv. esec. forzata*, 2002, p. 62 ss.
- RECHBERGER – KODEK, *Orders for payment in the European Union*, The Hague, 2001.
- RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000.
- RONCO, *Procedimento per decreto ingiuntivo*, in *I Procedimenti sommari e speciali*, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005.